REGIONE TOSCANA

ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

Ente Parco Reg. M.S.R.M. Prot. 0012772 del 29-10-2020 partenza Cat.1 Cl.10 Scl.1

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Esecuzione di rilievi Multi-Beam e Laser Scanner integrato da eseguire nel Lago di Massaciuccoli, Loc. Massarosa (Lu).

CIG: ZBD2ED994D

Settembre 2020

Ente Parco Reg. M.S.R.M. Prot. 0012772 del 29-10-2020 partenza Cat.1 Cl.10 Scl.1

Sommario

Art. 1 – OGGETTO 3
Art. 2 – Caratteristiche delle prestazioni 3
Art. 3 – Aree di indagine e tempistica di esecuzione 3
Art. 4 – Modalità di esecuzione della prestazione e prodotti 4
Art. 5 - Importo del contratto e modalità di pagamento della prestazione 4
Art. 6 – Corrispettivo, fatturazione e pagamento 5
Art. 7 – Certificato di regolare esecuzione 5
Art. 8 - Penali e risoluzione del contratto 5
Art. 9 - Cessione del contratto 5
Art. 10 - Cessione del credito 5
Art. 11 – Modifica di contratto 5
Art. 12 - Obblighi e responsabilità dell'appaltatore 5
Art. 13 – Estensione degli obblighi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici 6
Art. 14 – Trattamento dei dati personali 6
Art. 15 - Recesso 6
Art. 16 - Norme di rinvio 6
Art. 17 - Foro competente 7

Ente Parco Reg. M.S.R.M. Prot. 0012772 del 29-10-2020 partenza Cat.1 Cl.10 Scl.1

Art. 1 – OGGETTO

1. Affidamento di servizio per l'esecuzione di rilievi Multi-Beam e Laser Scanner integrato da eseguire nel Lago di Massaciuccoli, Loc. Massarosa (Lu), nell'area individuata nella planimetria allegata (All. 1 – planimetria Carta Tecnica Regionale).

2. Il rilievo si articolerà in un'unica campagna di rilevamento con inquadramenti geodetici, sistemi di posizione di superficie e rilievi topo-batimetrici.

Art. 2 – Caratteristiche delle prestazioni

1. La prestazione consiste nell'esecuzione del rilievo nell'area individuata nella planimetria allegata (All. 1) e meglio definita al successivo articolo 3.

La campagna di rilievo topo-batimetrico prevede:

a) Inquadramento geodetico della campagna di rilievo;

b) Rilievo delle linee di riva del Lago mediante Laser Scanner;

c) Rilievo batimetrico Multi-Beam con utilizzo di strumentazione GPS geodetico (vedere articolo 4) fino alla profondità consentita dall'imbarcazione;

d) Restituzione cartografica dei rilievi effettuati.

Tali attività dovranno essere eseguite secondo le tempistiche di seguito indicate, previa acquisizione dei Nulla Osta e delle Autorizzazioni necessarie, a cura della Stazione Appaltante.

2. Ai sensi dell'articolo 3, l'esecutore dovrà fornire alla stazione appaltante, per la necessaria approvazione, una planimetria contenente la programmazione delle rotte di rilievo. La stazione appaltante potrà modificare le rotte di rilievo, o approvare modifiche non sostanziali alle specifiche di cui al successivo articolo 3 che garantiscano lo stesso livello di precisione dei rilievi.

3. Al termine delle attività di cui all'articolo 4, dovranno essere consegnati una relazione e gli elaborati tecnici specifici inerenti alla prestazione, su supporto cartaceo e digitale in formato editabile e non editabile, sottoscritti da un tecnico abilitato all'esercizio della professione competente in materia (ingegnere, geometra o titolo equipollente).

Art. 3 – Aree di indagine e tempistica di esecuzione

1. L'area di indagine del presente rilievo è riportata nella figura a seguire, con valore puramente indicativo risultando necessario il perfezionamento del confine sul luogo di rilievo

2. Prima dell'inizio del rilievo, secondo le tempistiche fissate dal contratto, l'affidatario dovrà fornire

Ente Parco Reg. M.S.R.M. Prot. 0012772 del 29-10-2020 partenza Cat.1 Cl.10 SCl.1

al Responsabile Unico del Procedimento o ad altra persona indicata dalla Stazione Appaltante una planimetria contenente la programmazione delle rotte di rilievo su cui intende impostare il lavoro per la necessaria approvazione.

3. Il Responsabile Unico del Procedimento o ad altra persona indicata dalla Stazione Appaltante potrà modificare la programmazione delle rotte di rilievo, in base a sopravvenute esigenze.

4. I tempi di esecuzione della campagna di rilevamento, comprensivi della consegna degli elaborati di cui articolo 4 punto 4 (Prodotti), sono:

a. inizio entro 20 gg dalla comunicazione

b. termine entro 40 gg,

con condizioni meteo favorevoli.

5. L'inizio e la conclusione della campagna dovranno essere comunicati via pec al Responsabile Unico del Procedimento o ad altra persona indicata dalla Stazione Appaltante, ai fini della verifica di regolare esecuzione.

6. Il Responsabile unico del procedimento individuato nel direttore dell'ente Parco svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto e al termine delle prestazioni effettua i necessari accertamenti e rilascia idoneo certificato attestante l'avvenuta ultimazioni della prestazione.

7. L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato, può richiederne la proroga ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.lgs. 50/2016 per quanto riguarda il termine dei 40 giorni previsti al precedente punto 1.

Art. 4 – Modalità di esecuzione della prestazione e prodotti

1. La prestazione dovrà essere eseguita secondo le seguenti modalità:

- Allestimento in Ns. sede e Mob/deMob, tecnici e attrezzature fino all'area di rilievo, incluso sopralluogo sito e verifica fondali per sicurezza mezzi nautici ed operatori.
- Rilievo batimetrico finalizzato alla formazione di cartografia idrografica e/o modelli digitali del terreno (MDT), compresa la sovrapposizione con la cartografia esistente da eseguire mediante sistema Multibeam con apertura del fascio con apertura del fascio non superiore a 120°, inoltre verrà utilizzata la Ns. opzione di rotazione della testa trasduttore (15°) per l'acquisizione di dati fino al pelo dell'acqua, a copertura totale dell'area interessata, per una superficie presunta totale di 690 ha.
- Integrazione del rilievo batimetrico sotto costa da effettuare mediante sistema Laser Scanner dinamico integrato al sistema Multibeam per un perimetro di 10 km, finalizzato alla formazione di cartografia idrografica e/o modelli digitali del terreno (MDT) della parte emersa, da sovrapporre alla cartografia esistente.
- Elaborazione dei dati di rilievo eseguiti, pulizia delle nuvole dei punti e formazione MDT a maglia quadrata o quanto altro richiesto dalla Committenza.

2. Al termine della campagna di rilievo, dovrà essere fornita la seguente documentazione:

- Relazione descrittiva di accompagnamento dei dati rilevati:
- File dati di rilievo in formato *.dwg
- File nuvola dei punti su supporto informativo

Art. 5 - Importo del contratto e modalità di pagamento della prestazione

1. L'importo complessivo dell'appalto risulta pari a euro …… , oltre IVA per un totale di …….

2. Per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'articolo 23, comma 15, del D.lgs. 50/2016.

Ente Parco Reg. M.S.R.M. Prot. 0012772 del 29-10-2020 partenza Cat.1 Cl.10 SCl.1

Art. 6 – Corrispettivo, fatturazione e pagamento

1. Il corrispettivo contrattuale è determinato dall'offerta economica dell'affidatario.

2. Il pagamento della prestazione complessiva sarà articolato in due tranche: la prima prevedrà il pagamento del 40% della prestazione alla comunicazione di avvio delle operazioni di rilievo; la seconda prevedrà il saldo della prestazione all'attestazione di regolare esecuzione da parte del responsabile del procedimento della prestazione complessiva. Il pagamento della prestazione avverrà dietro presentazione di fattura da parte dell'affidatario con liquidazione entro i tempi previsti dalla legge.

Art. 7 – Certificato di regolare esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.lgs. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.

2. Il Responsabile del procedimento effettua la verifica di conformità in corso di esecuzione al fine di accertare che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati e, la verifica di conformità all'ultimazione delle prestazioni con il rilascio del Certificato di regolare esecuzione entro trenta giorni dal termine in cui devono essere completate le prestazioni come indicato nel presente documento.

Art. 8 - Penali e risoluzione del contratto

1. L'affidatario è soggetto a penalità in caso di ritardata consegna della documentazione imputabile a propria causa. La penalità si applica solamente sul termine previsto all'art. 3 punto 1 eventualmente rimodulato tenendo conto delle proroghe concesse.

2. L'importo della penale per ritardo della documentazione è pari allo 0,5% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo sulla consegna all'ormeggio individuato dall'ente parco.

3. In considerazione della tipologia di servizio e dell'ambiente in cui lo stesso è svolto, non sono considerati giorni di ritardo quelli in cui si verificano condizioni meteo non favorevoli alla esecuzione del servizio, accertate dal direttore di esecuzione.

Art. 9 - Cessione del contratto

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza, pena la perdita della garanzia definitiva eventualmente prestata e fata salva l'eventuale azione di rivalsa dell'Ente Parco per il danno arrecato.

Art. 10 - Cessione del credito

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

Art. 11 – Modifica di contratto

1. In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

Art. 12 - Obblighi e responsabilità dell'appaltatore

1. La ditta è tenuta ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'affidamento con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Ente Parco del buon andamento dello stesso e della disciplina dei proprio dipendenti.

2. La ditta è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed

antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

3. La ditta è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla ditta, fino a quanto non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso la ditta non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni.

4. La ditta, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Ente Parco che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sulla ditta restandone sollevato l'Ente Parco.

5. La ditta è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione.

Art. 13 – Estensione degli obblighi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. La ditta, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente Parco regionale, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato allo stesso, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

2. La ditta ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente Parco si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del Subappaltatore, e ad inviare all'Amministrazione comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, l'Ente Parco, in qualità di Titolare del trattamento, nomina l'Affidatario Responsabile del trattamento. Tale nomina ha validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidategli e si considera revocata al termine delle operazioni stesse o qualora venga meno il rapporto con il Titolare.
Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle riconducibili all'espletamento delle attività previste dal presente Affidamento**.**

Art. 15 - Recesso

L'Ente Parco si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. 50/2016, previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra. Essa ne dovrà dare comunicazione alla ditta con un preavviso di almeno 30 giorni. È fatto divieto alla ditta di recedere dal contratto.

Art. 16 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto in questo documento si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché

Ente Parco Reg. M.S.R.M. Prot. 0012772 del 29-10-2020 partenza Cat.1 Cl.10 SCl.1

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modifiche e integrazioni;

Art. 17 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente documento, ove la Ente Parco Regionale sia attore o convenuto è competente il Foro di Pisa con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Ente Parco Reg. M.S.R.M. Prot. 0012772 del 29-10-2020 partenza Cat.1 Cl.10 SCl.1